

Seduta N° 453

Adunanza 02 MAGGIO 2024

Il giorno 02 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 12:40 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Marco PROTOPAPA

**DGR 1-8521/2024/XI**

**OGGETTO:**

Legge n. 145/2018. Approvazione dei criteri per il cofinanziamento, per l'anno 2025 per l'acquisto di mezzi veicoli di soccorso "autopompa serbatoio (APS)" da parte dei Comuni piemontesi sede di distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte, di cui all'elenco riportato nella DGR n. 7-7771 del 27 novembre 2023. Spesa complessiva euro 3.200.000,00

A relazione di: Gabusi

Premesso che l'articolo 1 della legge 145/2018, come modificata dalla legge 178/2020, sancisce, in particolare, che:

- al comma 134. "al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di

euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al primo periodo sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

- al comma 135, “i contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;

c ) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;

c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

c-quater) infrastrutture sociali;

c-quinques) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;

c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale”.

Richiamato che il D.lgs 1/2018 sancisce, in particolare, che:

- all'articolo 3, fanno parte del Servizio nazionale di Protezione Civile le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che, tra l'altro, sono:

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

- all'articolo 16, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali.

Richiamato, inoltre, che:

la legge regionale 44/2000, all'articolo 72, comma 1, lettera c), sancisce che spetta ai Comuni l'adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;

la legge regionale 7/2003, all'articolo 5, disciplina il sistema di protezione civile regionale, prevedendone la finalità e disponendo che è realizzato dai Comuni anche in forma associata, dalle province e dalla Regione e che la Regione, al fine di garantire l'omogeneità nella sua applicazione, predispone apposite direttive in collaborazione con gli enti locali, affidando il coordinamento funzionale dei sistemi regionali alla Struttura regionale di protezione civile;

la suddetta legge regionale, all'articolo 14, sancisce che, tra le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, sono ricompresi il coordinamento e l'organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi d'intesa con l'Agenzia nazionale di protezione civile, nonché:

- a) il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito dall'articolo 13, commi 1 e 2, attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- b) il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di protezione civile e il Prefetto;

con DGR n. 7-7771 del 27 novembre 2023 sono stati approvati, ai sensi della sopra citata legge regionale 7/2003, i criteri per la concessione dei contributi a favore dei 78 Comuni sedi di distaccamenti dei vigili del fuoco volontari del Piemonte, destinando per ciascuno di essi euro 6.410,25 quale contributo alle spese sostenute o da sostenere negli anni 2023 e 2024 relativamente a relative all'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali nuovi o usati; all'acquisto di divise / DPI; alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sede di distacco; all'acquisto di dotazioni/ufficio o servizi informatici; all'acquisto di carburante; alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e dotazioni.

Preso atto che, come da interlocuzioni telefoniche, a seguito della DGR n. 7-7771 del 27 novembre 2023 con la quale sono stati assegnate delle risorse a tutti i Comuni, sede di distacco dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte, alcuni:

hanno segnalato la criticità in merito alla vetustà dei mezzi di soccorso ed alle difficoltà economiche per far fronte all'acquisto di nuovi mezzi a loro necessari per meglio adempiere al servizio di soccorso e all'attività di protezione civile degli Enti Locali;

hanno manifestato l'urgenza di sostituire i mezzi APS che in molti distaccamenti sono usurati e vecchi con immatricolazioni ultradecennali.

Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e logistica, Settore "Infrastrutture e Pronto intervento", a fronte di tali segnalazioni, ha svolto un'analisi tecnica ed una ricognizione, in esito alle quali, essendo stata confermata la sopra riportata necessità di provvedere all'acquisto di nuovi mezzi veicoli di soccorso "autopompa serbatoio (APS)", ha delineato i

criteri, prevedendo, in particolare, di:

- destinare le risorse di cui alla legge 145/2018, pari ad euro 3.200.000,00, per il cofinanziamento del loro acquisto, avendo appurato che tale tipologia di mezzi rientri nelle categorie di cui alla sopra citata lettera c-sexies) del comma 153;
- individuare quali beneficiari i Comuni sede di distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, di cui all'elenco riportato nella DGR n. 7-7771 del 27 novembre 2023;
- ripartire tale somma come di seguito riportato, al fine di garantire il maggior equilibrio e la più equa imparzialità nella distribuzione delle risorse disponibili e valutate le diverse realtà presenti tra Città Metropolitana di Torino e le restanti province:
  - a. 50%, pari ad euro 1.600.000,00, a favore dei suddetti comuni afferenti al territorio della Città Metropolitana di Torino;
  - b. 50%, pari ad euro 1.600.000,00, a favore dei suddetti comuni afferenti al territorio delle altre province del Piemonte.

Dato atto che la spesa di euro 3.200.000,00, finanziata per l'annualità 2025 con i fondi statali assegnati alla regione Piemonte dalla legge 145/2018, trova copertura con le risorse iscritte in entrata sul capitolo 21410/2025 e in spesa sul capitolo 228719/2025.

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

visto il D.lgs 2 gennaio 2028 n.1;

vista la L.R. 26 aprile 2000 n. 44;

vista la L.R. n. 7 del 14 aprile 2003.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 3.200.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

**DELIBERA**

- di approvare, ai sensi della legge n. 145/2018 e della legge regionale, i criteri, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il cofinanziamento, per l'anno 2025 per l'acquisto di mezzi veicoli di soccorso "autopompa serbatoio (APS)" da parte dei Comuni piemontesi sede di distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte, di cui all'elenco riportato nella DGR n. 7-7771 del 27 novembre 2023, destinando euro 3.200.000,00;
- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Infrastrutture e Pronto Intervento", l'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- dato atto che la spesa di euro 3.200.000,00, finanziata per l'annualità 2025 con i fondi statali assegnati alla regione Piemonte dalla legge 145/2018, trova copertura con le risorse iscritte in entrata sul capitolo 21410/2025 e in spesa sul capitolo 228719/2025;
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8521-2024-All\_1-Allegato\_A\_VVFF.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento